



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 98/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al **n.62055** del registro segreteria, proposto, **in via principale**, dalla **PROCURA** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione **VENETO**

CONTRO

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già **MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.**),
C.F. 00799960158 – P. IVA 11991500015, con sede legale in Torino,
Piazza San Carlo n.156, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F.
FRRGPP50B08M109X, indirizzo di posta elettronica certificata
giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it), presso il quale è eletto
domicilio;

E

	nel giudizio di appello , in materia di responsabilità , iscritto al	
	n.62055 del registro segreteria, proposto, in via incidentale , dalla	
	INTESA SANPAOLO S.P.A. , come sopra generalizzata e patrocinata	
	CONTRO	
	- PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la regione VENETO , in persona del Procuratore	
	regionale p.t.;	
	- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale p.t.;	
	E CON NOTIFICAZIONE A	
	MIRCO DAFOCO , nato a Vestone (BS) il 2 settembre 1960, C.F.	
	DFCMRC60P02L812U, non costituito nel giudizio di primo grado,	
	AVVERSO	
	la sentenza n.6/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la regione Veneto, depositata il 24 gennaio 2024 e notificata il 17	
	gennaio 2025.	
	Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, svolta con l'assistenza	
	del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, il	
	Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore generale Dott.	
	Alfio Vecchio e l'Avv. Giuseppe Franco Ferrari per l'appellante in via	
	incidentale.	
	FATTO	
	1. La Procura della Corte dei conti per la regione Veneto, a seguito di	
	notizia di danno alla stessa inviata dalla Guardia di Finanza di Verona	
	2	

con nota del 12 settembre 2022, ha chiesto la condanna, in solido, per dolo, di MIRCO DAFOCO e della NUOVA METALCAVI S.R.L. IN FALLIMENTO e, in via sussidiaria, per colpa grave, della INTESA SANPAOLO S.P.A. (che ha incorporato per fusione la MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. a partire dal 12 aprile 2021) al pagamento di euro 2.134.511,60 (oltre accessori) in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La complessa vicenda all'origine della richiesta di condanna può essere riassunta nei seguenti termini.

Premesso che MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in virtù della convenzione stipulata con l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), svolge attività di gestione del Fondo di garanzia istituito, ai sensi dell'art.2, comma 100, lettera a), della legge n.662/1996, con lo scopo di garantire i crediti concessi dagli istituti di credito a piccole e medie imprese, la società NUOVA METALCAVI S.R.L., a seguito di domanda del 10 ottobre 2016, aveva ottenuto da MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (successivamente incorporato da INTESA SANPAOLO S.P.A.), in data 10 gennaio 2017, un finanziamento di euro 3.000.000,00, con effettiva liquidazione di euro 2.984.984,00 al netto delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo, garantito al 75% da fideiussione statale rilasciata ai sensi della menzionata legge n.662/1996. Il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso in n.120 rate, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, dal gennaio 2017 al dicembre 2026. La NUOVA METALCAVI S.R.L. ha provveduto al rimborso solo delle prime n.15 rate mensili (fino al mese

di marzo 2018).

Il danno erariale contestato (euro 2.134.511,60) è pari alla perdita, deliberata il 13 novembre 2019 da MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., a seguito dell'escussione, ad opera di MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., della garanzia statale. Tale escussione ha avuto luogo a seguito dell'inadempimento, da parte della NUOVA METALCAVI S.R.L., degli obblighi di restituzione del finanziamento ottenuto. Tale società beneficiaria ha omesso di restituire complessivamente euro 2.751.700,77 (compresi accessori). INTESA SANPAOLO S.P.A. ha dichiarato di aver ottenuto l'importo di euro 2.134.511,60 oggetto di escussione in data 16 dicembre 2019. Tale somma non risulta successivamente recuperata, neppure in parte, dalla MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., nonostante il recupero del credito sia stato demandato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e risulti avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.

La vicenda risulta oggetto del procedimento penale n.21/5467 r.g.n.r. presso il Tribunale di Verona, riguardante anche fatti e persone non interessate dal presente giudizio. Nel suddetto procedimento penale risultano contestati al DAFOCO i delitti di cui agli articoli 216 e 223 del R.D. n.267/1942 (bancarotta fraudolenta) e 640 c.p. (truffa) e 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La NUOVA METALCAVI S.R.L., di cui MIRCO DAFOCO era amministratore unico all'epoca dei fatti, secondo le indagini penali, ha immediatamente trasferito le risorse finanziarie ottenute ad una

	società croata, con sede presso un complesso residenziale per vacanze,	
	che risulterebbe non operativa e priva di personale e di uffici	
	commerciali o amministrativi, posta in liquidazione nel corso dell'anno	
	2017, con lo scopo, risultato successivamente fittizio, di acquisire un	
	macchinario, ubicato in Serbia e da utilizzare in Abruzzo, per il piano	
	industriale riferito al finanziamento. Il pagamento risulterebbe	
	effettuato, presso un conto ungherese, mediante n.9 bonifici tra il 21	
	gennaio 2017 e il 24 febbraio 2017, quindi in un periodo	
	immediatamente successivo alla liquidazione del finanziamento, per	
	un importo complessivo di euro 2.988.208,00. Le risorse ottenute,	
	insieme ad altre, sono state ulteriormente riversate, con n.75 bonifici	
	disposti tra il 4 gennaio 2017 e il 31 marzo 2017, in favore di n.21	
	società localizzate in vari Paesi esteri (es. Cina, Hong Kong, Serbia) e	
	non sono risultate più tracciabili.	
	La NUOVA METALCAVI S.R.L. è stata messa in liquidazione con atto	
	del 6 luglio 2018 ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona,	
	in data 15 ottobre 2019, con sentenza n.175/2019.	
	2. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con l'avversata	
	sentenza n.6/2024, ha condannato, per dolo, il contumace MIRCO	
	DAFOCO al pagamento di euro 2.134.511,60 in favore del Ministero	
	delle Imprese e del Made in Italy; ha dichiarato il non luogo a	
	provvedere nei confronti della NUOVA METALCAVI S.R.L., in quanto	
	cancellata dal registro delle imprese già dal 26 marzo 2021 (quindi	
	prima del deposito dell'atto di citazione avvenuto il 26 luglio 2023), a	
	seguito della chiusura della procedura fallimentare avvenuta il 12	
	5	

febbraio 2021 e, inoltre, per l'espressa rinuncia all'azione formulata dalla Procura regionale nel corso dell'udienza di discussione e, infine, ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A. (convenuta in giudizio per effetto della fusione con MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.).

In particolare, con riferimento a quest'ultima, il Giudice di prime cure, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile perché la stessa banca ha istruito la domanda di accesso al finanziamento pubblico, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio e, inoltre, l'eccezione di prescrizione, atteso che il depauperamento pubblico si è verificato con la deliberazione del 13 novembre 2019. Nel merito, ha respinto la domanda di condanna sussidiaria per colpa grave, avendo ravvisato la carenza del nesso causale e, comunque, di colpa grave. Il Giudice di primo grado, in sintesi, ha rilevato che non è stata dimostrata dal Requirente la violazione da parte di MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. di regole per il rilascio della garanzia statale; che la garanzia pubblica opera, con conseguente rischio, proprio in favore di soggetti privi della normale possibilità di accedere al credito; che la colpa grave è radicalmente esclusa per la condotta ingannatrice della società beneficiaria del finanziamento e la valutazione della banca sulla remuneratività dell'intervento finanziato era sufficientemente argomentata.

3. La Procura regionale per il Veneto, con l'odierno gravame principale, depositato in Segreteria in data 12 febbraio 2025, ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza della

	Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.6/2024 e, per l'effetto,	
	ha chiesto la condanna della banca INTESA SANPAOLO S.P.A., per	
	colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento di euro 2.134.511,60 in	
	favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'impugnazione	
	formulata, in via principale, dall'attore pubblico riguarda, pertanto,	
	solo la banca INTESA SANPAOLO S.P.A. (assolta in primo grado) e non	
	anche il contumace MIRCO DAFOCO (condannato in primo grado per	
	dolo) e la fallita NUOVA METALCAVI S.R.L. (per la quale, in primo	
	grado, è stato dichiarato il non luogo a provvedere).	
	L'appello della Procura regionale è incentrato sui seguenti motivi.	
	Il Requirente contesta, in primo luogo, l'affermazione del Giudice di	
	prime cure secondo la quale mancherebbe la prova del nesso causale	
	tra la condotta della MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. e il danno	
	perché non sarebbe stata dimostrata la violazione di regole per il	
	rilascio della garanzia statale da parte dell'istituto bancario. La	
	Procura, sul punto, ha richiamato il principio " <i>iura novit curia</i> "	
	(secondo il quale il Giudice deve conoscere la normativa applicabile al	
	giudizio) e ha elencato le varie norme applicabili alla fattispecie che	
	non sarebbero state osservate dalla MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	
	per la concessione del finanziamento.	
	Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la	
	Procura regionale ritiene anche che la condotta tenuta dalla	
	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. sia connotata da colpa grave. Il	
	Requirente osserva in proposito che " <i>la messa a disposizione da parte</i>	
	<i>dello Stato di uno strumento volto a garantire gli investimenti delle PMI</i>	
	7	

	<i>non esime i soggetti finanziatori (gli istituti bancari) dal porre in essere</i>	
	<i>tutte quelle condotte volte a garantire che il soggetto finanziato sia in</i>	
	<i>grado di restituire il finanziamento ricevuto” e che la condotta dolosa</i>	
	<i>del soggetto finanziato non esclude, in radice, la sussistenza di profili</i>	
	<i>di colpa grave nelle attività valutative di MEDIOCREDITO ITALIANO</i>	
	<i>S.P.A. In particolare, la condotta gravemente colposa di quest’ultimo</i>	
	<i>sarebbe ravvisabile nel non aver svolto gli approfondimenti necessari</i>	
	<i>e nell’aver valutato come credibile (e quindi finanziabile) un progetto di</i>	
	<i>investimento nonostante la presenza di elementi di criticità ed</i>	
	<i>inattendibilità, quali la simulata acquisizione di altra ditta e di</i>	
	<i>macchinari e la simulata apertura di una unità produttiva in Abruzzo.</i>	
	<i>Inoltre, il condannato DAFOCO, pur essendo considerato garante del</i>	
	<i>finanziamento, non aveva la capacità economica e patrimoniale per</i>	
	<i>fare fronte all’impegno finanziario assunto (risulta un reddito di euro</i>	
	<i>8.454,00 per l’anno 2014 e di euro 0 per l’anno 2015) e, comunque,</i>	
	<i>non ha presentato alcuna garanzia, per cui il finanziamento è stato</i>	
	<i>concesso solo perché assistito dalla garanzia di MEDIOCREDITO</i>	
	<i>CENTRALE S.P.A. e, quindi, dal Fondo di garanzia statale. A tutto</i>	
	<i>questo si aggiunge, sempre secondo il Requirente, la mancanza dei</i>	
	<i>sopralluoghi previsti dal contratto di finanziamento e la presenza di</i>	
	<i>varie criticità (es. debiti superiori ai crediti, elevato grado di</i>	
	<i>indebitamento, ecc.) nei bilanci 2014 e 2015 della NUOVA METALCAVI</i>	
	<i>S.R.L. (si ribadisce, messa in liquidazione con atto del 6 luglio 2018 e</i>	
	<i>di cui il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento in data 15</i>	
	<i>ottobre 2019 con sentenza n.175/2019). In conclusione, INTESA</i>	
	8	

	SANPAOLO S.P.A. non avrebbe adeguatamente valutato il c.d. <i>“merito creditizio”</i> , vale a dire la capacità finanziaria della NUOVA METALCAVI S.R.L. di rimborsare il debito, come richiesto dall’art.12 del d.m. 24 aprile 2013.	
	4. La banca INTESA SANPAOLO S.P.A., con un unico atto, depositato in data 16 aprile 2025, ritualmente notificato, denominato <i>“appello incidentale”</i> , espressamente promosso (pag.31) <i>“in via condizionata, per l’ipotesi denegata di accoglimento dell’appello principale della Procura”</i> , ha proceduto a costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla Procura regionale e, inoltre, ad appellare incidentalmente la sentenza n.6/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto. Il suddetto <i>“appello incidentale”</i> , si ribadisce espressamente promosso <i>“in via condizionata”</i> , procede prioritariamente a contrastare i motivi dell’appello principale presentato dalla Procura regionale.	
	La banca INTESA SANPAOLO S.P.A. afferma, in primo luogo, che il principio <i>“iura novit curia”</i> , invocato dalla Procura regionale, non può spingersi fino al punto di supplire alle carenze dell’impostazione accusatoria e che, anche nel presente giudizio di appello, l’attore pubblico si è limitato (con la sola eccezione del riferimento all’art.12 del d.m. del 24 aprile 2013 oggetto di specifica replica) ad elencare la normativa applicabile alla fattispecie, senza però specificare le violazioni che sarebbero state perpetrate. Quanto al citato art.12, che esige una valutazione della banca in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo, la banca INTESA SANPAOLO S.P.A. afferma che non si è verificata	
	9	

	alcuna violazione, in considerazione dell'avvenuto svolgimento da	
	parte della stessa di una adeguata istruttoria in base ai dati a	
	disposizione. La banca sostiene anche che non è corretta una	
	valutazione del suo operato <i>ex post</i> , atteso che le varie criticità sono	
	emerse solo a seguito di approfondita indagine della Guardia di	
	Finanza, svolta anche tramite rogatorie internazionali.	
	La banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. aggiunge che non sussisteva	
	alcun obbligo di effettuare sopralluoghi sul luogo dell'investimento;	
	che il riferimento della Procura alla violazione anche della disciplina	
	interna della stessa si spiega con l'assenza di violazioni della disciplina	
	sul Fondo di garanzia; che la Procura si contraddice definendo la	
	responsabilità della banca sia extracontrattuale che contrattuale; che,	
	per l'istruttoria, non disponeva degli strumenti di indagine della	
	Guardia di Finanza e, comunque, di non essere tenuta ad effettuare	
	indagini poliziesche; che non vi era alcun obbligo di chiedere	
	fidejussioni bancarie a corredo del finanziamento per il quale viene	
	prevista la garanzia statale; che la predetta fideiussione non ha inciso	
	sulla valutazione di sostenibilità dell'operazione di finanziamento e,	
	infine, che la <i>ratio</i> del Fondo di garanzia è proprio quella di concedere	
	il credito a soggetti e per operazioni ai quali e per le quali normalmente	
	non verrebbe erogato.	
	INTESA SANPAOLO S.P.A. sostiene anche che il pregiudizio patito dal	
	Ministero è stato determinato esclusivamente dagli artifici e raggiri	
	realizzati dalla parte debitrice garantita che hanno praticamente reciso	
	il nesso causale contestato e che, in fattispecie analoghe, la Corte dei	
	10	

	conti non ha mai disposto condanne a carico delle banche erogatrici di	
	un finanziamento garantito da MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	
	Con riferimento alla quantificazione del danno, la banca appellata	
	afferma, infine, che l'importo va, comunque, ricalcolato tenendo conto	
	di quanto recuperato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito	
	della surroga di MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	
	Come sopra riportato, oltre a replicare a quanto sostenuto dalla	
	Procura regionale nell'appello principale, la banca INTESA SANPAOLO	
	S.P.A. ha presentato anche un appello incidentale <i>“in via condizionata,</i>	
	<i>per l'ipotesi denegata di accoglimento dell'appello principale della</i>	
	<i>Procura”</i> , fondato sui seguenti motivi, già formulati nel giudizio di	
	primo grado.	
	Il primo motivo è rappresentato dal difetto di giurisdizione erariale	
	per asserita carenza del rapporto di servizio tra la stessa banca e	
	l'Amministrazione pubblica (la giurisdizione erariale sussisterebbe,	
	invece, secondo l'appellante incidentale, nei confronti del DAFOCO e	
	della NUOVA METALCAVI S.R.L.).	
	Il secondo motivo di appello è rappresentato dalla prescrizione	
	quinquennale per il risarcimento del danno erariale. Secondo	
	l'appellante incidentale, il <i>dies a quo</i> ai fini della prescrizione non va	
	individuato nella data della deliberazione (13 novembre 2019) di	
	MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. di liquidazione della perdita, a	
	seguito dell'escussione della garanzia statale, per l'inadempimento	
	degli obblighi restitutori da parte della NUOVA METALCAVI S.R.L., ma	
	in quella dell'erogazione del finanziamento avvenuta il 10 ottobre 2017	
	11	

(*rectius*, 10 gennaio 2017). Prima del quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre, e quindi prima del 25 gennaio 2018, secondo la banca, era inoltre già avvenuta anche la valutazione del progetto di investimento e dell'operazione di finanziamento all'origine del danno contestato e la NUOVA METALCAVI S.R.L. aveva già effettuato i bonifici alla società estera utilizzando le risorse oggetto di finanziamento.

In conclusione, la banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. ha chiesto, in via principale, di rigettare l'appello della Procura erariale e, in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, di dichiarare il difetto di giurisdizione, di dichiarare la prescrizione del credito erariale e di rigettare ogni addebito nei suoi confronti. In via ulteriormente subordinata, la banca ha chiesto di quantificare il danno ad essa imputabile considerando solo la sua partecipazione causale.

5. La Procura generale, nelle sue conclusioni, ha sostenuto che l'atto di citazione riportava la normativa, applicabile alla fattispecie, violata dalla banca INTESA SANPAOLO S.P.A. e che stessa la banca, con grave negligenza, confidando nella copertura del Fondo di garanzia statale e senza adottare le cautele previste, si è limitata ad una verifica formale della documentazione. La Procura generale ha anche evidenziato che la garanzia personale del DAFOCO, prevista in sede di erogazione del finanziamento nella misura di euro 4.500.00,00, a prescindere dalla relativa obbligatorietà, non è stata mai presentata pur essendo stata considerata per l'erogazione del credito e, comunque, il DAFOCO non possedeva la capacità economica e patrimoniale per offrire una

	garanzia di tale importo. La Procura generale ha, inoltre, affermato che	
	la finalità perseguita con il Fondo di garanzia non consente	
	l'erogazione di somme a soggetti in difficoltà o quando ci sono dubbi	
	sulla effettiva realizzazione del piano di investimenti prospettato.	
	Per quanto riguarda i motivi alla base dell'appello incidentale	
	“condizionato”, la Procura generale ritiene sussistente la giurisdizione	
	contabile anche nei confronti della banca finanziatrice perché il	
	finanziamento era assistito da una garanzia pubblica per il	
	perseguimento della finalità pubblica di sostegno alle imprese. La	
	Procura generale ritiene, infine, infondata l'eccezione di prescrizione	
	perché l'effettivo depauperamento è avvenuto solo, a seguito	
	dell'escussione della garanzia, al momento dell'esborso in favore	
	dell'istituto di credito.	
	6. Con memoria del 25 marzo 2026, la banca INTESA SANPAOLO	
	S.P.A. ha richiamato l'attenzione sulla applicabilità al presente giudizio	
	della recente legge n.1/2026 (successiva all'appello incidentale) e,	
	quindi, sulla nuova perimetrazione della colpa grave che rafforzerebbe	
	la tesi della erroneità della pretesa avversaria e sull'obbligo di esercizio	
	del potere riduttivo.	
	7. Nell'odierna udienza, le parti presenti hanno sostanzialmente	
	ribadito le considerazioni e le conclusioni già rassegnate, insistendo	
	per il relativo accoglimento.	
	La Procura generale ha evidenziato principalmente l'obbligo per la	
	banca, a suo dire non rispettato, di valutare il merito creditizio. Con	
	richiamo alla memoria integrativa e alla applicabilità alla fattispecie	
	13	

	della legge n.1/2026, ha sostenuto che la colpa grave attribuita deriva	
	dalla violazione di norme di diritto e che non vi è spazio per il potere	
	riduttivo al 30% del danno perché sussiste un illecito arricchimento.	
	La banca INTESA SANPAOLO S.P.A. ha affermato di aver controllato	
	il merito creditizio e, in quanto a sua volta raggiunta, di essere parte	
	lesa nella vicenda. Ha rilevato che le varie criticità riportate sono	
	emerse solo a seguito di una approfondita indagine della Guardia di	
	Finanza e che la legge n.1/2026 è applicabile al presente giudizio. Ha	
	contestato nuovamente la sussistenza della giurisdizione contabile e,	
	in merito alla prescrizione, ha osservato che le condotte imputate sono	
	anteriori all'erogazione del contributo.	
	La causa è successivamente passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c. secondo	
	il quale <i>“tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa</i>	
	<i>sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”</i> , va	
	disposta la riunione degli appelli presentati, trattandosi di	
	impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.	
	Va altresì premesso che, quando l'appellante incidentale è, come nel	
	presente giudizio, totalmente vittorioso in primo grado e presenta una	
	impugnazione incidentale <i>“condizionata”</i> , il suo interesse ad agire	
	sussiste solo in ragione dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione	
	principale della controparte (<i>ex multis</i> , Corte conti, Sez. II Appello, 22	
	marzo 2023, n.64). Conseguentemente, il Collegio procede prima ad	
	esaminare l'appello principale.	
	14	

	2. Come già illustrato in fatto, il presente giudizio riguarda il danno erariale di euro 2.134.511,60 per il quale, secondo l'impostazione accusatoria, risulterebbe responsabile (insieme ad altri, responsabili per dolo), per colpa grave ed in via sussidiaria, la banca MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (ora incorporata nella banca INTESA SANPAOLO S.P.A.). Il suddetto danno erariale corrisponde all'importo dell'escussione della garanzia statale a seguito della parziale mancata restituzione alla stessa banca, da parte della società beneficiaria (NUOVA METALCAVI S.R.L.), del finanziamento di euro 3.000.000,00, garantito al 75% da una fideiussione statale "<i>a prima richiesta</i>" rilasciata ai sensi dell'art.2, comma 100, lettera a), della legge n.662/1996. Questa norma prevede, presso il MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., un Fondo di garanzia, costituito con risorse pubbliche, "<i>allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese</i>". L'art.12 del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico 24 aprile 2013 attribuisce ai soggetti finanziatori che richiedono la garanzia del Fondo (nel caso in esame MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.) il compito di valutare l'ammissibilità del beneficiario finale (nel caso in esame NUOVA METALCAVI S.R.L.) del finanziamento alla garanzia del Fondo. L'erogazione del finanziamento in argomento, garantito al 75% con risorse pubbliche, rientra in un programma pubblico di sostegno alle piccole e medie imprese, talvolta affette da scarsa capitalizzazione, diretto a favorire l'accesso al credito delle stesse quando, altrimenti,	
	15	

	per la mancanza di sufficienti garanzie personali e/o per la presenza	
	di qualche criticità finanziaria, difficilmente potrebbero ottenere un	
	finanziamento dal sistema bancario o potrebbero ottenere un	
	finanziamento solo a condizioni molto più onerose. Il legislatore, per	
	realizzare questa misura di politica economica, ha trasferito al	
	suddetto Fondo di garanzia, finanziato con risorse pubbliche, una	
	parte significativa del rischio che incombe normalmente su una banca	
	mutuante. In questo contesto, la banca che eroga il finanziamento (nel	
	caso in esame MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.) si occupa di istruire	
	la domanda di accesso al finanziamento presentata dall'impresa. Alla	
	stessa banca è affidato il compito di valutare l'ammissibilità del	
	beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo e,	
	quindi, il possesso da parte di chi richiede il finanziamento dei	
	necessari requisiti soggettivi e oggettivi, la rispondenza delle finalità e	
	delle caratteristiche del finanziamento a quanto richiesto dalla legge e	
	il merito creditizio. La banca finanziatrice pertanto gestisce un	
	procedimento, disciplinato da norme di natura pubblicistica, attinente	
	alla attuazione del descritto programma pubblico di sostegno alle	
	piccole e medie imprese. Il credito ottenuto dall'impresa beneficiaria,	
	pur scaturendo da un rapporto bancario tra soggetti privati, assume	
	carattere pubblicistico a seguito dell'inadempimento del soggetto	
	finanziato, consistente nella totale o parziale mancata restituzione del	
	finanziamento ottenuto, atteso che il suddetto inadempimento	
	determina l'attivazione del Fondo di garanzia istituito presso il	
	competente Ministero (Cass. civ., SS.UU., 15 marzo 2026, n.5889).	
	16	

	3. Tutto ciò premesso, l'appello principale proposto dalla Procura va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza avversata nella parte in cui, con congrua motivazione, rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti di MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Va, quindi, confermato che la condotta della suddetta banca, che ha concesso il finanziamento relativo alla garanzia statale, non risulta <i>contra legem</i> e non può essere considerata gravemente colposa (né, tantomeno, dolosa). Si giunge a questa conclusione sulla base delle seguenti considerazioni. Il Requirente non ha, prima di tutto, adeguatamente e specificamente dimostrato il mancato rispetto, da parte della banca, delle varie norme che presidiano la concessione dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia previsto dell'art.2, comma 100, lettera a), della legge n.662/1996. Il Requirente ha, infatti, elencato una lunga serie di norme che sarebbero state violate dalla banca senza però fornire una specifica e dettagliata dimostrazione della relativa violazione. Tale carenza non può essere colmata dal Giudice atteso che il principio <i>iura novit curia</i> non può spingersi fino al punto di supplire a carenze dell'impostazione accusatoria. Allo stesso tempo, la banca risulta aver effettuato, <i>ex ante</i>, una sufficiente valutazione sulla base della documentazione acquisita (es. <i>business plan</i>, documentazione contabile, ecc.). L'istruttoria effettuata dalla banca, inoltre, per quanto risulta agli atti, non aveva evidenziato particolari elementi ostativi rispetto alla concessione del finanziamento garantito quali, ad esempio, protesti, pignoramenti o crediti scaduti da oltre 180 giorni.	
	17	

	Occorre anche rimarcare che il Fondo di garanzia opera proprio in	
	favore di soggetti che, per l'assenza di sufficienti garanzie personali e/o	
	per la loro situazione finanziaria, difficilmente potrebbero ottenere da	
	una banca un finanziamento oppure potrebbero ottenerlo solo a	
	condizioni molto più gravose.	
	Quanto avvenuto risulta, pertanto, riconducibile non tanto ad alcune	
	carenze istruttorie della banca segnalate dal Requirente (es. mancata	
	presentazione della garanzia personale da parte del DAFOCO e omessa	
	valutazione della relativa solvibilità, mancato approfondimento di	
	alcuni indicatori negativi risultanti dalla documentazione contabile	
	quali l'elevato grado di indebitamento e la modesta redditività della	
	gestione), ma, principalmente, ad una articolata e ben congegnata	
	condotta ingannatrice da parte della società beneficiaria del	
	finanziamento (NUOVA METALCAVI S.R.L. poi fallita) e del relativo	
	rappresentante legale (MIRCO DAFOCO già condannato in via	
	definitiva per dolo). In altri termini, fermo restando che la concessione	
	del finanziamento garantito dallo Stato deve essere comunque	
	preceduta da una adeguata valutazione <i>ex ante</i> anche del merito	
	creditizio (vale a dire, della capacità finanziaria dell'impresa	
	beneficiaria di rimborsare il debito) e che, per la banca finanziatrice,	
	sarebbe stata fonte di responsabilità l'erogazione del credito ad una	
	impresa in riconosciuta difficoltà economico-finanziaria e senza	
	concrete prospettive di superamento della crisi (Cass. civ., Sez. I, ord.	
	8 ottobre 2024, n.26248), nel caso specifico, la banca ha condotto una	
	adeguata istruttoria ed effettuato, <i>ex ante</i> , una congrua valutazione ed	
	18	

è stata indotta in errore fundamentalmente dalla abile condotta ingannatrice del soggetto beneficiario. Le carenze istruttorie segnalate dal Requirente, peraltro, non corrispondono ad obblighi di legge, non hanno avuto un peso decisivo nella vicenda oppure sono state sostanzialmente compensate da altri aspetti: ad esempio, la fideiussione bancaria del DAFOCO non era obbligatoria; lo svolgimento di sopralluoghi o ispezioni sul luogo dell'investimento era una eventualità prevista solo dal contratto di finanziamento; la simulata acquisizione di altra ditta e di macchinari e la simulata apertura di una unità produttiva in Abruzzo sono state dimostrate solo successivamente; non tutti gli indici di bilancio erano preoccupanti e non erano stati rilevati protesti, pignoramenti o crediti scaduti da oltre 180 giorni. Le carenze istruttorie rilevate non risultano, dunque, né decisive, né comunque tanto gravi da determinare la responsabilità amministrativa della banca. Occorre peraltro considerare, da un lato, l'illustrata finalità di interesse pubblico di sostegno delle piccole e medie imprese per l'accesso al credito bancario e, dall'altro lato, che la condotta della banca va valutata *ex ante* e non *ex post*, vale a dire senza tenere conto di quanto emerso successivamente a seguito delle indagini della Guardia di Finanza e del procedimento penale.

Non va poi trascurato un altro importante aspetto. Nella presente vicenda la banca, a sua volta, ha subito un considerevole danno rappresentato dalla quota di finanziamento, non rimborsata, non coperta dalla garanzia statale (euro 626.819,51). La banca, per questo ed altri crediti, in data 27 ottobre 2020, ha presentato domanda di

	ammissione al passivo nei confronti della fallita NUOVA METALCAVI	
	S.R.L. Quest'ultimo aspetto, e quindi il rischio (che si è poi	
	concretizzato), di non ottenere, nonostante l'attivazione della garanzia	
	statale (non totale ma pari al 75%), il rimborso integrale della	
	considerevole somma liquidata, induce ad escludere che il	
	finanziamento, come sostenuto dal Requirente, sia stato concesso alla	
	NUOVA METALCAVI S.R.L., con estrema negligenza e superficialità e	
	solo perché la banca confidava sulla predetta garanzia statale. A tutto	
	questo va aggiunto che l'articolata e ben congegnata condotta	
	ingannatrice della ditta beneficiaria del finanziamento, che	
	inizialmente ha proceduto a rimborsare le relative rate, è emersa	
	successivamente solo a seguito di complesse indagini nazionali e	
	internazionali svolte dalla Guardia di Finanza, certamente non esigibili	
	da una banca in sede istruttoria.	
	4. In definitiva, il danno erariale di euro 2.134.511,60, scaturito	
	dall'attivazione della garanzia statale a seguito del descritto	
	inadempimento, è, quindi, attribuibile interamente ed esclusivamente	
	all'impresa beneficiaria del finanziamento e al suo rappresentante	
	legale all'epoca dei fatti (già condannato definitivamente per dolo).	
	Nessuna responsabilità amministrativa può, invece, essere attribuita	
	alla banca INTESA SANPAOLO S.P.A. principalmente per mancanza	
	dell'elemento soggettivo, poiché la condotta della stessa non è stata	
	affetta da colpa grave (o dolo).	
	Il riconoscimento dell'assenza di una condotta gravemente colposa (o	
	dolosa) della banca, trattandosi di elemento indispensabile per il	
	20	

	riconoscimento della responsabilità amministrativa, esonera questo Collegio da ulteriori valutazioni quali, ad esempio, la sussistenza del nesso causale tra la condotta della banca e il danno erariale. Per la stessa ragione risulta superflua ogni valutazione riferita alla applicabilità, in questo giudizio, della legge n.1/2026, con riferimento alla nozione di colpa grave e al potere riduttivo.	
	5. La banca INTESA SANPAOLO S.P.A. è risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado. Atteso che, per le motivazioni indicate, va respinto l'appello principale proposto dalla Procura, conseguentemente, è venuto meno qualsiasi interesse della stessa banca alla impugnazione incidentale <i>“condizionata”</i>. L'eventuale accoglimento di tale gravame non apporterebbe, infatti, alla banca INTESA SANPAOLO S.P.A. alcuna utilità pratica o alcun vantaggio concreto. Peraltro, come già affermato da questa Sezione <i>“in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica, che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento e che non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa. Pertanto, deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dalla parte che, dalla stessa impugnazione, non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile”</i> (Corte conti, Sez. II Appello, 29 aprile 2024, n.100).	
	La sentenza impugnata va dunque confermata e non c'è alcun motivo	
	21	

	per trattare l'appello incidentale "condizionato".	SENT. 98/2026
	Ai sensi dell'art.31, comma 2, c.g.c., le spese per onorari e diritti	
	spettanti alla difesa della banca INTESA SANPAOLO S.P.A., relative al	
	presente grado di giudizio sono a carico del Ministero delle Imprese e	
	del Made in Italy, quale Amministrazione pubblica danneggiata, e sono	
	liquidate nell'importo di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così	
	definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli	
	separatamente proposti:	
	- respinge l'appello principale promosso dalla Procura regionale per	
	il Veneto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.6/2024	
	della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto e dichiara cessato	
	l'interesse alla pronuncia sul ricorso in appello incidentale	
	condizionato proposto dalla banca Intesa Sanpaolo s.p.a.;	
	- pone le spese per onorari e diritti spettanti alla difesa della banca	
	INTESA SANPAOLO S.P.A., liquidate nell'importo di euro 2.000,00	
	oltre accessori di legge, a carico del Ministero delle Imprese e del Made	
	in Italy quale Amministrazione danneggiata.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	22	

Depositata in Segreteria il 4 GIUGNO 2026

SENT. 98/2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco